

Le richieste ai TAR delle ore di sostegno devono essere equilibrate

Salvatore Nocera

news

A causa dei crescenti tagli alla spesa pubblica i cittadini ricorrono sempre più spesso ai TAR per ottenere un maggior numero di ore di sostegno, riportando continue vittorie.

Una delle ultime in tal senso è la sentenza del 24.09.2010, n. 17.532, della quarta Sezione del TAR Campania, che è interessante anche perché dà piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 80, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 3 Marzo 2010, sul ripristino del diritto alle deroghe per gli alunni certificati con disabilità in situazione di gravità.

Ma la sentenza è ancora più interessante perché mette in luce alcuni errori compiuti dai genitori che, pur ottenendo vittoria, ci rimettono le spese di causa, normalmente intorno a qualche migliaia di euro. Infatti, nel caso specifico, i genitori avevano chiesto addirittura un numero di ore di sostegno equivalente alla durata dell'orario scolastico pari al tempo pieno, la conferma del massimo di tali ore anche per tutti gli anni successivi e il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Il TAR ha accolto il ricorso, ridimensionando le richieste da 30 ore a 22, il numero di ore massimo coincidente con la cattedra oraria nella scuola primaria; ha rigettato il ricorso circa la conferma del massimo delle ore per gli anni successivi e circa il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Le argomentazioni del TAR sembrano condivisibili. Infatti l'assegnazione di un numero di ore pari all'orario della frequenza scolastica riduce fortemente, se non addirittura elimina, la possibilità di lavoro con i docenti e con i compagni di classe, che rappresenta invece la finalità imprescindibile dell'inclusione degli alunni con disabilità. Inoltre non è possibile determinare in anticipo il numero delle ore di sostegno per gli anni successivi, poiché non si conoscono gli eventuali miglioramenti ai quali l'inclusione deve tendere.

I danni non patrimoniali, riconosciuti anche con altre decisioni della Cassazione, trattandosi della tutela di un diritto costituzionalmente garantito come quello allo studio, debbono comunque essere quantificati o almeno debbono potersi dedurre da alcuni indicatori, come ad esempio la riduzione dei ritmi dell'apprendimento, l'aumento della frustrazione e dell'insicurezza conseguenti al ridotto numero di ore di sostegno, ecc. Niente di tutto ciò è stato provato dai ricorrenti.

La conseguenza è che, pur avendo riconosciuto il rapporto uno a uno secondo il principio del rispetto «delle effettive esigenze» dell'alunno certificato in situazione di gravità (legge n. 104/92, art. 3, comma 3; dpcm n. 185/86; legge n. 296/06, art. 1, comma 605, lettera B), a causa del rigetto delle altre richieste, il TAR ha pronunciato la compen-

sazione delle spese, cioè entrambe le parti del processo, Amministrazione scolastica e ricorrenti, non possono recuperare le spese sostenute.

Se i ricorrenti si fossero limitati, come sembra logico, a chiedere per quell'anno solo il massimo delle ore di sostegno consentito dalle «effettive esigenze» comprovate dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualiz-

zato (decreto legge n. 78/10, art. 9, comma 15; art. 10, comma 5), l'Amministrazione sarebbe stata soccombente e avrebbe dovuto rifondere tutte le spese sostenute dai ricorrenti.

In un momento di grave crisi economica che ha delle ripercussioni anche sulle famiglie, occorre tenere conto di questo aspetto, poiché il costo di un ricorso troppo spesso scoraggia le famiglie dal far valere i propri diritti.